

D.P.C.M. 15-2-1995

Rideterminazione del limite di spesa per i pasti giornalieri rimborsabile al personale dirigenziale per incarichi di missione.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 aprile 1995, n. 83.

## **D.P.C.M. 15 febbraio 1995 <sup>(1)</sup>.**

### **Rideterminazione del limite di spesa per i pasti giornalieri rimborsabile al personale dirigenziale per incarichi di missione <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 aprile 1995, n. 83.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento in nota all'*art. 1, D.P.C.M. 16 marzo 1990*.

---

#### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Visto il *decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 1990, n. 37*, recante disposizioni in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego;

Visto l'*art. 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72*, che ha esteso ai dirigenti degli enti pubblici non economici il trattamento economico, compreso quello di missione, previsto per i dirigenti dello Stato;

Visto l'*art. 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n. 537*, che ha confermato, anche per il triennio 1994-1996, il disposto di cui all'*art. 7, comma 6, del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 384*, convertito, con modificazioni, nella *legge 14 novembre 1992, n. 438*;

Vista la *legge 14 gennaio 1994, n. 20*, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 1990*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94, del 23 aprile 1990;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 7 maggio 1993, con il quale sono stati rideterminati per il biennio 1993-94 i limiti di spesa rimborsabili per vitto ed alloggio in misura non superiore al tasso d'inflazione programmato, ai sensi dell'art. 1, comma 4-*bis*, del predetto decreto-legge;

Considerato che il tasso di inflazione programmato è stato fissato nella misura del 4,5 per cento per l'anno 1993 e del 3,5 per cento nell'anno 1994 e che detti tassi sono complessivamente inferiori alla variazione percentuale degli indici del costo della vita valevoli ai fini della determinazione della variazione dell'indennità di contingenza nei settori dell'industria e commercio;

Ritenuto che, in analogia a quanto previsto dall'*art. 1, ultimo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417*, per le misure dell'indennità di missione, occorre operare sugli importi aumentati l'arrotondamento per eccesso a L. 100;

Decreta:

---

---

### Articolo 1

Per il periodo 1° gennaio 1995-31 dicembre 1996 il limite di spesa per due pasti giornalieri, previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1993, viene elevato:

da L. 109.500 a L. 118.300.

Restano fermi, per quanto non previsto dal presente provvedimento, i limiti di spesa stabiliti con il *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 1990*.

---

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.